



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
16^a Seduta
Giovedì 20 ottobre 2022

Deliberazione n. 117 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla l.r. 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione).

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i quattro articoli, che sono approvati e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 14, astenuti 8 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 21 ottobre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 117 del 20 ottobre 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA L.R. 12 OTTOBRE 2016, N. 30

(DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA
ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA E DELLE
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA E SULLA PROGRAMMAZIONE
NAZIONALE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 ottobre 2022.

Reggio Calabria, 21 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione), al fine di assicurare il rafforzamento del sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale.

Pertanto, l'articolo 1 dispone l'inserimento nella legge regionale n. 30/2016 dell'articolo 5-bis, rubricato "Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles", che prevede che l'amministrazione si avvalga del proprio Ufficio di collegamento a Bruxelles anche per le attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione e per la cooperazione. La medesima norma prevede che al personale assegnato a detto Ufficio venga riconosciuta un'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero, pari al 65 per cento di quella spettante agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165. Nel comma 3 dello stesso articolo 5-bis, si specifica che il dipartimento regionale competente individuerà nel dettaglio le unità di personale da utilizzare presso l'ufficio di collegamento a Bruxelles, nel rispetto del limite massimo di risorse individuate dalla norma finanziaria. Lo stesso dipartimento individuerà le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni sopra indicate. Il comma 4 detta ulteriori disposizioni circa i compensi spettanti al personale assegnato a detto Ufficio, distinti per personale con qualifica dirigenziale e personale non dirigenziale. L'attuazione delle presenti disposizioni avverrà a partire dall'anno 2023.

L'articolo 2 della presente legge modifica l'articolo 15 della l.r. 30/2016. Si tratta di una disposizione che ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 3, rubricato "Norma finanziaria", prevede che l'indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero, al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di collegamento, sia imputata a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione, che richiederanno l'attivazione delle singole posizioni funzionali presso l'ufficio sopra detto per le loro finalità istituzionali, nella misura massima di 200.000,00 euro annue, mentre le spese relative alla retribuzione di posizione e di risultato, ove trattasi di personale dirigenziale, e i compensi di produttività, ove trattasi di personale del comparto, invece, saranno poste a carico del bilancio regionale.

Con riferimento alle spese di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge regionale 30/2016, per come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si



Consiglio regionale della Calabria

specifica che con riferimento ai fondi FESR e FSE, le risorse si rendono disponibili all'interno dell'Asse 14 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, al capitolo U9011200111 del bilancio di previsione 2022-2024.

Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della stessa il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge produce un impatto finanziario per come riportato nel seguente quadro riepilogativo.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art. 1	L'articolo 1 (Inserimento articolo 5 bis nella legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30) introduce il seguente art. 5-bis alla legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 "1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR, FSE e FEASR che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'Ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle Politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea CTE.	C	P	200.000,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	<p>2. Al personale regionale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3 bis del Decreto legislativo 31 marzo 2001, n.165.</p> <p>3. Il Dipartimento competente, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.</p> <p>4. Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:</p> <p>a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;</p> <p>b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.</p>			
Art. 2	Modifica l'articolo 15 della l.r. 30/2016. Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale	//	//	0,00 €
Art. 3	Reca la norma finanziaria, prevedendo al comma 1 che, ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis introdotto dall'articolo 1 e per l'erogazione delle indennità ivi previste, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200.000,00 € annue, da imputare a carico degli assi di Assistenza Tecnica dei Piani e Programmi regionali, in base alle singole richieste delle Autorità di Gestione di attivazione delle posizioni funzionali presso l'ufficio di			200.000,00 €



Consiglio regionale della Calabria

	collegamento per le loro finalità istituzionali. Le spese relative al comma 4 dell'art. 5-bis introdotto dall'articolo 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta regionale			
Art. 4	Norma ordinamentale che dispone l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria	//	//	0,00 €

Copertura finanziaria

Le indennità di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nel limite massimo di 200.000,00 euro annue, sono imputate a carico degli assi di Assistenza Tecnica delle singole Autorità di Gestione che richiederanno l'attivazione delle singole posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.

Con riferimento alle spese di cui al comma 2 dell'articolo 5-bis della legge regionale 30/2016, per come introdotto dall'articolo 1, si specifica che con riferimento ai fondi FESR e FSE, le risorse si rendono disponibili all'interno dell'Asse 14 del POR Calabria FESR-FSE 2014-2020, al capitolo U9011200111 del bilancio di previsione 2022-2024.

Le spese relative al comma 4 dell'articolo 5-bis, introdotto dall'articolo 1, sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta regionale.

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Inserimento articolo 5-bis nella l.r. n. 30/2016)

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione), è inserito il seguente:

“Art. 5-bis

(Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles)

“1. La Regione Calabria, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).

2. Al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

3. Il dipartimento competente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 sono corrisposti altresì:

a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;

b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.”.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 2

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. n. 30/2016)

1. L'articolo 15 della l.r. n. 30/2016 è modificato come segue:
 - a) al comma 1, le parole da "sono" a "regionale" sono sostituite con le seguenti: "sono trasmesse alla competente commissione consiliare, la quale esprime il proprio parere entro quindici giorni dall'acquisizione dell'atto; decorso tale termine, il parere si ritiene reso in senso favorevole";
 - b) alla lettera a) del comma 2, dopo la parola "originaria" sono aggiunte le seguenti: "che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali";
 - c) alla lettera b) del comma 2:
 - 1) dopo le parole "nuove operazioni" sono inserite le seguenti: "che devono essere approvate dai competenti organismi istituzionali sovraregionali";
 - 2) le parole da "o" a "esistenti" sono soppresse;
 - d) il comma 3 è abrogato.

Art. 3

(Norma finanziaria)

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'articolo 1, per l'erogazione delle indennità ivi previste, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200.000,00 euro annui, da imputare a carico degli assi di Assistenza Tecnica dei Piani e Programmi regionali, in base alle singole richieste delle Autorità di Gestione di attivazione delle posizioni funzionali presso l'ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali.

2. Le spese relative al comma 4 dell'articolo 1 sono imputate a carico del bilancio regionale e trovano copertura nell'ambito delle ordinarie assegnazioni per il costo relativo al personale di ruolo della Giunta regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.